Cassazione penale sez. I, 27/02/2026, (ud. 27/02/2026- dep. 02/03/2026) - n. 8128

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. DE MARZO Giuseppe - Presidente

Dott. MASI Paola - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. GAVONI Anna Maria - Relatore

Dott. NATALINI Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Se.Sa. (CUI (Omissis)), nato S il (Omissis)

Ministero dell'Interno

avverso il decreto del 3 febbraio 2026 del Giudice di pace di Trapani

Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI che chiede il rigetto del ricorso;

sentite le conclusioni dell'Avv. Stefania Rullo che chiede l'accoglimento del ricorso con declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice di pace di Trapani convalidava il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della provincia di La Spezia in data 1 febbraio 2026.

2. Avverso il decreto del Giudice di pace, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. Stefania Rullo, deducendo un unico motivo di impugnazione con cui lamenta la violazione in relazione agli artt. 13, comma 5 bis, e 14, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e violazione del diritto di difesa per omessa notifica al difensore di fiducia, regolarmente nominato, dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida del trattenimento presso il CPR di Trapani - Milo.

Evidenzia il ricorrente che, a fronte della nomina intervenuta in data 2 febbraio 2026, nessuna comunicazione perveniva al difensore di fiducia nominato della fissazione della data dell'udienza di convalida per il giorno 3 febbraio 2026, udienza celebrata alla presenza del difensore di ufficio in sostituzione del precedente difensore di fiducia cui era stato revocato il mandato con la nomina del nuovo difensore di fiducia.

3. Con atto depositato in data 12 febbraio 2026, l'Avv. Stefania Rullo chiedeva la trattazione orale.

4. Con atto depositato in data 20 febbraio 2026, si è costituita per l'Avvocatura dello Stato l'Avv. Ilia Massarelli, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Con discussione orale, il Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, ha concluso per il rigetto del ricorso.

6. L'avv. Stefania Rullo concludeva per l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che l'art. 14, comma 4, prima parte, del D.Lgs. 286/1998 recita: "L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione e coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, di un interprete".

2.1. Dunque, la designazione del difensore d'ufficio allo straniero che ne sia privo, e conseguentemente, l'onere di comunicare tale designazione è logicamente in capo all'autorità giudiziaria che procede.

2.2. Circa le modalità di esplicazione del diritto di difesa la stessa Corte costituzionale con la sentenza 144 del 1997 ha rammentato che "il diritto di difesa (...) ammette una molteplicità di discipline, in rapporto alla varietà dei contesti, delle sedi e degli istituti processuali in cui esso è esercitato (sentenza n. 48 del 1994), al punto che la stessa assistenza del difensore può e deve trovare svolgimento in forme adeguate sia alla struttura del singolo procedimento o dell'atto che va adottato (sentenza n. 160 del 1995), sia alle esigenze sostanziali del caso sottoposto all'esame del giudice".

Dall'analisi degli atti risulta: che il C.P.R. Milo in data 2 febbraio 2026 alle ore 15:45 trasmette all'Avv. Stefania Rullo quanto espresso dal Se. (v. scheda compilata dal ricorrente in qualità di ospite del Centro, ID 4586), invitando il ricevente difensore a formalizzare la nomina in presenza e a trasmetterla agli organi competenti;

che, in assenza di nomina formale di difensore di fiducia, l'autorità procedente, in data 2 febbraio 2026, nomina difensore di ufficio dalla apposita lista convalide extra-comunitari con reperibilità, l'Avv. Liulio Vulpitta, cui risulta ritualmente notificato l'avviso di fissazione dell'udienza di convalida;

che in data 3 febbraio 2026 l'udienza dinanzi a Giudice di pace di Trapani ha inizio alle ore 10.40 alla presenza, perciò che rileva, in sostituzione dell'avv. Liulio Vulpitta, dell'avv. Fabrizio Basilico;

che la procura speciale conferita dal Se. al difensore di fiducia, Avv. Stefania Rullo, è datata e sottoscritta in data 7 febbraio 2026, data in cui è, altresì, presentata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

che in data 9 febbraio 2026 l'Avv. Stefania Rullo presenta istanza di riesame spiegando gli stessi motivi del ricorso che ci occupa;

che il Giudice di pace di Trapani, con decreto del 9 febbraio 2026, fissa, sull'istanza di riesame del provvedimento impugnato, il termine per il deposito di note scritte al 10 febbraio 2026.

4. Ciò posto, anche a voler considerare rilevante il primo atto del 2 febbraio 2026 trasmesso al difensore si osserva quanto segue.

Fermo restando che non è in discussione la centralità del diritto di difesa e l'esigenza di garantirne l'effettività, questa Corte reputa opportuno precisare che, una volta che la persona straniera trattenuta all'interno del CPR ove è ospitata abbia esercitato la propria facoltà di nominare un difensore di fiducia, prima dell'udienza di convalida ed in vista della celebrazione della stessa, è onere del professionista nominato depositare presso il competente ufficio giudiziario l'atto di nomina munito di procura speciale (art. 14, comma 4, t.u. imm.), in vista dell'adempimento processuale incardinato presso quel singolo ufficio. Ciò perché in subiecta materia non esiste una disposizione analoga a quella di cui all'art. 123 cod.

proc. pen. che, per il caso in cui l'indagato o l'imputato ovvero altro soggetto versi in una condizione di limitazione della libertà personale (art. 13 Cost.), prescrive alla direzione dell'istituto ove è detenuto o internato, attraverso l'apposito registro ivi istituito, di iscrivere gli atti e le dichiarazioni provenienti dalla parte con il connesso dovere in capo al direttore di procedere immediatamente alla comunicazione degli stessi all'autorità giudiziaria procedente.

Non essendovi un rapporto diretto tra il CPR ove è trattenuta la persona straniera e le diverse autorità giudiziarie (Giudice di pace, Corte d'appello in composizione monocratica, Tribunale ordinario-Sezione specializzata in materia di immigrazione, Corte d'appello in composizione collegiale) chiamate via via a pronunciarsi sulle diverse procedure che possano riguardare il medesimo soggetto (rispettivamente: trattenimento primario, trattenimento secondario, richiesta di protezione internazionale e relative sospensive ed impugnative), è evidente che una volta esercitata la facoltà di nomina in favore di un difensore di fiducia, non può che essere il professionista designato, che sia stato debitamente informato dell'avvenuta nomina da parte del CPR, ad attivarsi per depositare, presso ciascun ufficio giudiziario ed in vista di ciascun adempimento processuale, l'atto di nomina corredato della richiesta procura speciale. Né la motivazione della ordinanza del Giudice di pace può ritenersi aver violato il diritto di difesa in quanto, non presentatosi all'udienza l'Avv. Rullo, il Se. è stato assistito in udienza dal sostituto del difensore di ufficio ritualmente nominato. In assenza della nomina di un difensore di fiducia antecedente alla data dell'udienza, correttamente, infatti, l'Ufficio del Giudice di pace ha provveduto a nominare al Se. un difensore di ufficio, così da garantire il diritto di difesa.

5. L'assenza del difensore di fiducia all'udienza del 3 febbraio 2026 non può, dunque, essere imputata ad una violazione di legge atteso che l'Avv. Stefania Rullo, alla data dell'udienza del 3 febbraio 2026, non risulta ritualmente munita di procura speciale, né il Se. risulta aver revocato precedente difensore di fiducia.

Né la motivazione della ordinanza del Giudice di pace può ritenersi aver violato il diritto di difesa in quanto, non presentatosi all'udienza l'Avv. Rullo, il Se. è stato assistito in udienza dal sostituto del difensore di ufficio ritualmente nominato. In assenza della nomina di un difensore di fiducia antecedente alla data dell'udienza, correttamente, infatti, l'Ufficio del Giudice di pace ha provveduto a nominare al Se. un difensore di ufficio, così da garantire il diritto di difesa.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

7. Si dispone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003 in considerazione della natura della richiesta.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.Lgs. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 27 febbraio 2026.

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2026.